



**RE-NA-I-A**  
RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI



MEMBER OF  
THE ASSOCIATION OF  
EUROPEAN HOTEL AND  
TOURISM SCHOOLS

**CONVEGNO ED ASSEMBLEA NAZIONALE**

**FIRENZE/SCANDICCI 9-11 NOVEMBRE 2022**

**Anna Maria Stammitti 2022**



# ATTIVITA' NEGOZIALI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

*Anna Maria Stammitti 2022*

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

- Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (G.U. 31.05.2021, n. 129)
- Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

- Il Decreto Semplificazioni bis dedica l'intero Titolo IV (artt. 47 - 56) alla materia degli appalti pubblici, prevedendo:
- (i) nuove semplificazioni per gli affidamenti dei contratti pubblici sotto soglia valide fino al 30 giugno 2023;
- (ii) modifiche alla disciplina del subappalto;

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

- (iii) ulteriori previsioni di semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento;
- (iv) nuove disposizioni specificamente rivolte a regolare le procedure di affidamento dei contratti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e PNC.

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

- **Art. 47** - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC.
- Nello specifico, viene ricordato a tutte le stazioni appaltanti che, qualora vengano indette procedure che riguardano investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse previste nel PNRR o nel PNC, occorre applicare le indicazioni del

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

decreto 77/2021 e inserire nella documentazione le specifiche previsioni indicate nell'art.47 del decreto.

- Si tratta della disposizione che, allo scopo di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, prevede l'adempimento di

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

specifici obblighi, nonché l'eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti, nell'ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati con il PNRR o il PNC.



# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

- Fra le diverse misure indicate dalla legge 108/21 si prevede ad esempio che le aziende, anche di piccole dimensioni (con almeno 15 dipendenti), che partecipano alle gare di appalto o che risultano affidatarie dei contratti, debbano consegnare una relazione sulla situazione del personale maschile e

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

femminile, nonché sull'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inserimento lavorativo dei disabili (commi 2, 3 e 3-bis).

- Alla luce di queste disposizioni, le stazioni appaltanti sono pertanto tenute ad inserire nella documentazione delle procedure di acquisto ( autonome o svolte sul Mepa)

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

apposite clausole derivate dall'articolo 47 del codice appalti, fra cui quelle relative al fatto che gli operatori economici partecipanti alle procedure devono produrre la documentazione specificata all'art. 47 commi 2 e 3, che varia in base alle dimensioni dell'azienda, con riferimento alla situazione «di genere» del personale impiegato.

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

- Tali obblighi riguardano la trasmissione alla stazione appaltante:
- per gli operatori con oltre cinquanta dipendenti:
- in fase di partecipazione alla gara, del Rapporto biennale sulla situazione del personale, con sanzione dell'esclusione dalla procedura in caso di inadempimento;

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

- per gli operatori con un numero di dipendenti compreso tra quindici e cinquanta:
- in fase di esecuzione (entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto), di una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile. La violazione di tale obbligo determina l'applicazione di una penale, nonché l'impossibilità di partecipare, in forma singola o in raggruppamento

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamenti in ambito PNRR/PNC.

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

- Obblighi di assunzione del 30 per cento (art. 47, comma 4, ultima parte, D.L. 77/2021).
- Le Stazioni Appaltanti prevedono nella lex specialis l'obbligo per gli operatori di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota, pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

- Sul punto, le Linee guida del 7 dicembre 2021 hanno chiarito che:
- non è sufficiente conseguire l'incremento nell'una o nell'altra categoria, ma è necessario garantire l'incremento occupazionale per entrambe le categorie (occupazione giovanile e occupazione femminile);
- il calcolo del 30 per cento deve riguardare il numero complessivo delle nuove assunzioni funzionali a garantire l'esecuzione del contratto aggiudicato, incluse le attività connesse o ad esso strumentali quali, a titolo esemplificativo, il subappalto o l'avvalimento, restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.
- Tali obblighi assunzionali, tuttavia, possono essere derogati, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante fornendo adeguata e specifica motivazione, nel caso in cui l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;



# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

- Per ciò che concerne le gare non PNRR/PNC, l'art. 34 del D.L. 36/2022, ha introdotto novità in materia di parità di genere agli articoli 93 e 95 del D.Lgs. 50/2016, in vigore dal 30 giugno 2022. In particolare:
- Garanzie per la partecipazione alle procedure di gara (art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016)
- Nei contratti relativi a servizi e forniture è riconosciuta la riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria agli operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere, ai sensi del D.M. 29 aprile 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. pari opportunità, avente ad oggetto "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità";
- Criteri di aggiudicazione (art. 95, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016).
- L'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere viene inclusa tra i criteri di premialità dell'offerta tecnica che le stazioni appaltanti possono inserire nella lex specialis.

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

- Viene specificato che l'inadempimento a tali obblighi prevede, a seconda dei casi, l'esclusione dalla procedura o è sanzionato con penali appositamente previste nei contratti di appalto.
- Altro elemento da tenere presente riguarda la necessità che le stazioni appaltanti inseriscano, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a 36 anni, e donne (art. 47 comma 4 della legge 108 di conversione del decreto 77/2021).

# Delibera ANAC n. 122 del 16 marzo 2022

- Infine, per quanto riguarda il monitoraggio sull'applicazione delle nuove misure introdotte dall'art. 47 del D.L. 77/2021, a partire dallo scorso 27 luglio 2022, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'ANAC, tramite il sistema SIMOG (sistema di monitoraggio gare), i dati e le informazioni individuate dall'Autorità con la delibera n. 122 del 16 marzo 2022.

## DELIBERA ANAC N. 122 DEL 16 MARZO 2022

- Adempimenti relativi ai documenti di gara da attuare mediante il sistema SIMOG
- L'Autorità acquisisce i dati relativi agli affidamenti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC attraverso il sistema SIMOG.

## Delibera ANAC n. 122 del 16 marzo 2022

- Per consentire la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie all'attività di monitoraggio, è sempre richiesta l'acquisizione di un CIG ordinario.  
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, attraverso la valorizzazione di apposite caselle messe a disposizione sul sistema SIMOG, comunicano all'Autorità i seguenti dati, con le modalità indicate:

## Delibera ANAC n. 122 del 16 marzo 2022

- Previsione nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021)

## Delibera ANAC n. 122 del 16 marzo 2022

- Previsione nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito di ulteriori misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato.



## Delibera ANAC n. 122 del 16 marzo 2022

- Richiamo nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito alla necessità da parte del concorrente o dell'offerente di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

- Art. 51 - Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
- L'art. 51 ha modificato i presupposti delle procedure di affidamento intervenendo sulle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020 e in particolare prevedendo:

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

- a) l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

all'articolo 30\* del codice dei contratti pubblici di cui  
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

- «L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, con le modalità indicate nel codice.

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

- La legge di conversione, a garanzia dell'affidabilità del contratto e del rispetto dei principi che disciplinano gli affidamenti sottosoglia, ha aggiunto che in questi casi resta ferma anche l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante,

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

e comunque nel rispetto del principio di rotazione.

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

- Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui



# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto.

## PARERE MIT (ORA MIMS) 764/2020

- «L'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020, modificato dall'art. 51 del DL.77/2021, convertito nella legge 108/2021, in deroga all'art. 36, comma 2 del codice, non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento

## PARERE MIT ( ORA MIMS) 764/2020

semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazioni.

## Parere MIT ( ora MIMS) 764/2020

Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016».

# PARERE MIT (ORA MIMS) 764/2020

- L'amministrazione può procedere all'affidamento diretto tramite determina in forma semplificata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016. Tale atto conterrà, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei

# PARERE MIT ( ORA MIMS) 764/2020

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

- b) la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (euro 140.000,00 dall'1.01.2022 al 31.12.2023) e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di



# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici (euro 5.382.000,00 dall'1.01.2022 e fino al 31.12.2023).

Inoltre, il medesimo art. 51 del D.L. n. 77/2021 ha prorogato sino al 30 giugno 2023 i termini della disciplina transitoria del D.L. 76/2020 inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2021.

# SOGLIE E TIPOLOGIE DI PROCEDURE

- A seguito quindi delle successive modifiche dovute al decreto Semplificazioni Bis, le Istituzioni Scolastiche procedono all'affidamento di lavori, forniture e servizi, con le modalità indicate nella tabella a seguire.

## OGGETTO

## IMPORTO

## PROCEDURA

Affidamenti di servizi e forniture

Art. 51 D.L. 77 del 31.05.2021,  
convertito nella legge 108 del 29.07.2021

Inferiore a 139.000,00 euro

Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, sempre nel rispetto dell'art. 30 del decreto lgs 50/2016.

Per gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 €, occorre rispettare i criteri e i limiti fissati da apposita Delibera del Consiglio di Istituto (art. 45, comma 2°, lett. a) del D.I. 129/2018), ma attualmente, secondo l'art.55 del D.L.77/2021, convertito nella legge 108/2021, il DS può procedere, anche in deroga, all'innalzamento della soglia per l'affidamento diretto fino a € 138.999,99.

Affidamenti di servizi e forniture

Art. 51 D.L. 77 del 31.05.2021,  
convertito nella legge 108 del 29.07.2021

Pari o superiore a 139.000,00 € e inferiore a 140.000,00 €

Procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Affidamenti di servizi e forniture

Pari o superiore a 140.000,00 €

Procedure ordinarie di rilevanza comunitaria

OGGETTO	IMPORTO	PROCEDURA
Affidamenti di lavori	Importo inferiore a 150.000,00 €	Affidamento diretto o lavori in amministrazione diretta
Affidamenti di lavori	Pari o superiore a 150.000,00 € ed inferiore a 1.000.000,00 €	Procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
Affidamenti di lavori	Pari o superiore a 1.000.000,00 € e inferiore a 5.382.000,00 €	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
Affidamenti di lavori	Pari o superiore a 5.382.000,00 €	Procedure ordinarie di rilevanza comunitaria

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

- D.L.77 del 31 maggio 2021 - Art. 55 - Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
- comma 1 lettera b): per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR:

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

- 1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

- 2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca,

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

28 agosto 2018, n. 129;

- 3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche,



# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale è possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale, secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS LEGGE DI CONVERSIONE

- 4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

- Con l'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e con la successiva entrata in vigore del D.M. 16 gennaio 2018, n° 14 è stata introdotta la nuova disciplina in ambito di programmazione degli acquisti ed in particolare la previsione dell'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di adottare, nel rispetto dei propri ordinamenti, il programma triennale per i lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, nonché i relativi

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

elenchi ed aggiornamenti annuali sulla base di appositi schemi-tipo. Noi parliamo concretamente della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, preso atto che difficilmente le istituzioni scolastiche si occupano di lavori di importo superiore ai 40.000,00 euro, dato che sono quasi sempre gli Enti proprietari ad interessarsi di questa attività negoziale. Solo nel caso la Scuola sia proprietaria dell'immobile che occupa sarà possibile strutturare una programmazione triennale dei lavori.

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

- Una delle principali novità introdotte dalle predette norme è l'obbligo di programmazione biennale per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a € 40.000,00; in precedenza infatti l'art. 271 del D.P.R. 207/2010 prevedeva la facoltà da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di approvare un programma annuale per tali affidamenti.

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

- Tale obbligo è diventato effettivo a partire dall'esercizio finanziario 2018, per il periodo di programmazione 2019-2020.
- Nel programma biennale per forniture e servizi devono essere inseriti gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Tale valore deve essere calcolato ai sensi dell'art. 35 c. 4 del D.lgs. 50/2016 per gli appalti e ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 50/2016 per le concessioni.

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

- Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI E FORNITURE

- "Comma 513. L'Agenda per l'Italia digitale (Agid) predispose il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione



# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica."

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

- Un altro elemento fondamentale da tenere in considerazione per valutare se un acquisto deve essere inserito nel programma riferito al un biennio piuttosto che ad un altro, è l'anno in cui si prevede che venga svolta la procedura di gara. Infatti, ai sensi dell'art. 6 co. 8 del DM 14/2018 "[...] per ogni singolo acquisto, è riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento.

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

- [...]”. Ne consegue pertanto che ogni acquisto deve essere inserito nel programma riferito all'arco temporale in cui la procedura di gara sarà avviata.
- Ai sensi dell'art. 6 c. 13 del D.M. le amministrazioni individuano la struttura e il soggetto **referente** per la redazione del programma il quale *“riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dal RUP ai fini del coordinamento delle proposte da*

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

*inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice". ([www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it))*

- La figura del referente, al quale è attribuito il ruolo di responsabile della programmazione, viene nominata con apposito atto. Le Amministrazioni possono attribuirgli ulteriori compiti rispetto a quelli previsti dal D.M., ad esempio, quello di verificare le condizioni di ammissibilità degli acquisti

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI E FORNITURE

proposti dal RUP. E' chiaro che, nelle nostre scuole, la figura del "RUP" è identificata con il Dirigente Scolastico (a meno di apposita delega di questi al DSGA), ma la figura del "Referente" è identificata sicuramente solo nella persona del Dirigente Scolastico, rappresentante legale dell'Istituto e gestore e responsabile dell'intera attività amministrativa, didattica e negoziale dell'istituzione scolastica.

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

- Il programma biennale deve essere approvato dall'organo competente entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio (o contestualmente al bilancio stesso) e deve essere pubblicato sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente, creando un'apposita sottosezione all'interno della sezione "Bilanci", denominata

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

“Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi biennio \_\_\_\_\_”, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito dell'Osservatorio A.N.A.C. In alternativa agli ultimi due portali, è possibile ottemperare agli obblighi di pubblicazione attraverso i siti informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'art. 29 c. 4 del Codice.

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

- Nella fase di registrazione, da effettuare a nome del Dirigente Scolastico, è necessario inserire la denominazione dell'Istituto, il codice fiscale, l'indirizzo, numero di telefono e fax, l'indirizzo di posta certificata PEC, poi è necessario nella parte "chiede l'abilitazione ai seguenti servizi applicativi", apporre un flag sia su "Avvisi, procedure di affidamento, esiti",



# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

sia su "Comunicazioni di programmi". Il Dirigente Scolastico viene registrato come "Nuovo referente".

- Compilato il modulo di richiesta di abilitazione, il Dirigente Scolastico, dopo l'upload del modello, lo firma digitalmente e il medesimo viene ricaricato a sistema.

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

- Dopo poco, arriverà sull'indirizzo mail del Dirigente Scolastico, indicato nella fase di registrazione, la registrazione al servizio e, subito dopo, in sequenza, l'abilitazione al medesimo.
- Da questo momento potrà essere pubblicata la programmazione biennale degli acquisti e forniture ed anche gli atti amministrativi relativi alle procedure negoziali poste in essere dall'Istituto.

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

- Il programma deve essere redatto sulla base degli schemi tipo di cui all'art. 6 c. 2 del D.M. 14/2018 costituiti da tre tabelle (A, B e C) che potranno essere compilate direttamente attraverso i portali precedentemente citati.

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

- In riferimento alle schede A-B-C, di seguito si dettaglia meglio la loro compilazione:
- **Scheda A:** Tipologia risorse: vengono dettagliati i finanziamenti di cui alla programmazione secondo la loro provenienza, quindi ogni istituzione scolastica dovrà inserire i finanziamenti a disposizione nell'area di pertinenza, secondo l'anno di riferimento e l'arco temporale di validità del programma.

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

- **Scheda B:** Devono essere compilate le varie caselle secondo quanto richiesto e per ogni singolo acquisto.
- **Scheda C:** Poiché si riferisce ad interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti, la scheda resta in bianco, in quanto è il 2022/2023 il primo biennio preso in esame per la programmazione stessa.

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+1  
DELL'AMMINISTRAZIONE \_\_\_\_\_

## QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
altro	importo	importo	importo
<b>totale</b>	importo	importo	importo

Il referente del programma  
(.....)

### Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

**ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAAA/AAAA+I  
DELL'AMMINISTRAZIONE \_\_\_\_\_**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regioni)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
																somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)				

**Note**

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma  
 (2) Indica il CUP (cfr. articolo 5 comma 4)  
 (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "Sì" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.  
 (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera gg) del D. Lgs. 50/2016  
 (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48  
 (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11  
 (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
 (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 8, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità  
 (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo  
 (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)  
 (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma  
 (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma  
(.....)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma biennale)			
Responsabile del procedimento	codice fiscale		
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
tipologia di risorse	primo anno	anno	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'art.3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo

**Tabella B.1**

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

**Tabella B.2**

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAAA/AAAA+1  
DELL'AMMINISTRAZIONE \_\_\_\_\_

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Il referente del programma  
(.....)

Note

(1) breve descrizione dei motivi



# CUI- CODICE UNICO DI INTERVENTO

- Art. 6 comma 4 del Decreto MI n. 14/2018.
- Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il quale è previsto, è riportato il CUP. Entrambi i codici vengono mantenuti nei programmi biennali nei quali l'acquisto è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

# CUI- CODICE UNICO DI INTERVENTO

- Il codice CUI è quindi un codice utilizzato per identificare gli interventi inseriti nei programmi di forniture e servizi e nella programmazione dei lavori pubblici. Il CUI si presenta come un codice alfanumerico composto da quattro parti:
  - 1. un suffisso che indica se è relativo al programma di

# CUI- CODICE UNICO DI INTERVENTO

lavori («l») o di forniture («f») o servizi («s»);

- 2. Il codice fiscale dell'Amministrazione;
- 3. l'indicazione dell'anno relativo alla prima annualità del programma (triennale o biennale) nel quale l'intervento o acquisto è stato inserito;
- 4. un numero progressivo di cinque cifre ( quindi sino al valore massimo di 99.999) legato all'intervento.

# CUI- CODICE UNICO DI INTERVENTO

- Il codice CUI ( Codice Unico di Intervento) è un codice previsto dal Decreto del MIT n. 14/2018, decreto attuativo del codice dei contratti pubblici assunto in attuazione dell'art. 21.8 del Codice stesso, che disciplina le procedure e gli schemi-tipo per la programmazione triennale e biennale da attuarsi da parte delle SA ai sensi dell'art. 21 del Codice.

# CUI- CODICE UNICO DI INTERVENTO

- Detto codice viene creato dall' Istituzione Scolastica e successivamente validato in automatico dal sistema dopo aver pubblicato la programmazione sul sito SCP ([www.servizi.contrattipubblici.it](http://www.servizi.contrattipubblici.it))

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI E FORNITURE

- Tra i vari dati che devono essere comunicati per ciascun affidamento, si segnalano i seguenti:
  - valore complessivo dell'acquisto, ripartito per annualità: a differenza del valore da tenere in considerazione per il raggiungimento della soglia dei 40.000 euro, il valore contenuto nel programma dovrà essere comprensivo di IVA e/o altre imposte;

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI E FORNITURE

- l'eventuale suddivisione in lotti funzionali: in caso di procedure di gara suddivise in lotti strettamente connessi gli uni agli altri, all'interno del programma viene inserito un unico acquisto con indicazione del valore complessivo per tutti i lotti; al contrario, nel caso in cui la procedura di gara sia articolata in lotti funzionali, i quali potranno essere aggiudicati indipendentemente

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI E FORNITURE

gli uni dagli altri, nel programma vengono inserite tante «righe» quanti sono i lotti funzionali;

- l'ordine di priorità degli acquisti ai sensi dell'art. 6 c. 10 del D.M.: tale ordine deve tendenzialmente essere rispettato, tranne in casi di eventi imprevedibili, calamitosi o sopravvenute disposizioni di legge.



# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI E FORNITURE

- Art. 6 comma 10.
- Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi riporta l'ordine di priorità. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come prioritari i servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonché le

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI E FORNITURE

forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le  
forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilità di  
finanziamento con capitale privato maggioritario.

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI E FORNITURE

- In caso di assenza di acquisti da programmare, al fine di darne atto, le schede devono comunque essere pubblicate attraverso i medesimi canali.

# PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI E FORNITURE

- A seguito della pubblicazione, in corso d'anno, è prevista la possibilità di modifica del programma previa approvazione da parte dell'organo competente nei casi di cui all'art. 7 co. 8 del D.M. Anche le modifiche sono soggette ad obbligo di pubblicazione.

# PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA

- Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)

- 1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore

## PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA

pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, **devono essere pubblicati e aggiornati** sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente"

## PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA

con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente.

## PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA

- Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, (pubblicazione a livello nazionale) comma 5 (Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC), i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.



# PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA

- 2. Tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui

## PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA

all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9.

L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di

## PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA

quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

(comma così sostituito dall'art. 53, comma 5, lettera a), sub. 2), legge n. 108 del 2021)

# IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

- Il nuovo Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 464/2022, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui

# IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

produzione è a proprio carico.

L'**Operatore Economico** accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

# IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

- La componente del fascicolo dedicata alle **Stazioni Appaltanti** offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a

# IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

disposizione da diversi enti certificanti, come  
disciplinato dalla delibera n. 464/2022.

# IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

- Mediante il "Fascicolo" sono effettuati:
- la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal "Codice dei Contratti pubblici".  
Per le procedure di importo inferiore a Euro 40.000, l'utilizzo del Sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario;



## IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

- il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del "Codice";
- il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 in capo ai soggetti ausiliari;

# IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

- il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti.

# IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

- Il "FVOE" consente:
  - a. alle Stazioni appaltanti l'acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei Contratti pubblici;

## IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

- b. agli Operatori economici l'inserimento nel "Fascicolo" dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
- c. il riutilizzo dei documenti presenti nel "FVOE" per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi;

# IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

- Per utilizzare il "Fascicolo":
  - a. la Stazione appaltante/Ente aggiudicatore, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, acquisisce il *CIG* per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;

## IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

b. l'Operatore economico, dopo la registrazione al Servizio "FVOE", indica al Sistema il Cig a procedura di affidamento cui intende partecipare. Il Sistema rilascia un "PASSOE" (Documento che attesta che l'Operatore può essere verificato tramite il "*Fascicolo virtuale*") da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

## IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

- Il mancato inserimento del "PASSOE" nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9, del "Codice", da parte della Stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato;

## IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

- in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del "Codice", l'Impresa ausiliaria acquisisce il "PASSOE" che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'Operatore economico.



# IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

- La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale che, in prima applicazione, sono messi a disposizione mediante adeguati Sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti certificanti, attraverso il "FVOE" sono i seguenti:

# IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

- Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
- Certificato del Casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
- Anagrafe delle sanzioni amministrative - selettivo ex art. 39 del Dpr. n. 313/2002 dell'Impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;

# IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

- Certificato di regolarità contributiva di Ingegneri, Architetti e Studi associati, fornito dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti (Inarcassa);
- Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate;

# IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

- Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell'Interno.

# IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

- Le annotazioni nel Casellario informatico dei Contratti pubblici sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del "FVOE".
- La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che, in prima applicazione, sono acquisiti presso la Banca-dati ANAC e resi disponibili attraverso il Sistema includono:

# IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

- documenti e/o dati forniti dagli Enti certificanti;
- documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità;
- documenti forniti dagli Operatori economici.

# IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

- La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in prima applicazione, includono:
- fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell'Agenzia delle Entrate;

# IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

- dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell'Inps.
- La documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in prima applicazione, include:
- le Attestazioni SOA;



# IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

- i Certificati esecuzione lavori (CEL).
- le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti

# REGISTRO AEE

- In riferimento alla normativa sulla transizione ecologica, tutte le aziende che vendono prodotti AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) devono assicurarsi che il produttore sia iscritto al RAEE e, se l'operatore economico deve occuparsi dello smaltimento, dovrà anch'egli essere iscritto a questo registro nazionale. Possiamo verificare al seguente link:

<https://www.registroaee.it/RicercaProduttori>



**GRAZIE DELL'ATTENZIONE**

**Anna Maria Stammitti**